

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 11 - numero 2081 di mercoledì 14 gennaio 2009

I quesiti sul decreto 81/08: autocertificazione e valutazione dei rischi

Chiarimenti sull'autocertificazione della valutazione dei rischi delle piccole aziende. È obbligatorio compilare il DVR? Esistono modelli prestampati? A cura di G. Porreca.

Pubblicità

Sull'obbligo di autocertificare la valutazione dei rischi nelle piccole imprese. Come deve essere redatto questo documento? Esistono modelli prestampati? A cura di Gerardo Porreca (www.porreca.it).

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Quesito

L'oggetto della domanda è l'autovalutazione dei rischi che può essere fatta nelle microaziende. Quale è l'importanza di tale autovalutazione e cosa mi fa capire che ho valutato i rischi in azienda? In realtà il DVR dovrebbe essere fatto per tutte la aziende, o mi sbaglio? Per dichiarare inoltre di aver fatto tale autovalutazione dei rischi esistono modelli prestampati?

Risposta

Lei dice: io dichiaro di aver fatto l'autovalutazione dei rischi in quanto lo posso fare, essendo datore di lavoro di una microimpresa, e poi si interroga su che valore ha questa dichiarazione e come può fare a capire di aver valutato i rischi presenti in azienda.

I termini della faccenda vanno invertiti nel senso che lei, per prima cosa, deve effettuare una valutazione effettiva dei rischi presenti nella sua attività lavorativa, così come devono farlo, ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'ex D. Lgs. n. 19/9/1994 n. 626 e degli articoli 17 comma 1 e 28 comma 1 del subentrato D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tutte le aziende aventi anche un solo lavoratore dipendente o ad esso equiparato, affidando la valutazione stessa, se non è in grado di farla, a tecnici competenti interni o esterni alla sua azienda, e poi, se si trova come si trova nelle condizioni previste dall'art. 29 comma 5 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 (datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori), invece di compilare, a conclusione della valutazione, la relazione sui risultati della valutazione contenente tutti gli elementi indicati nell'art. 28 comma 2, può usufruire, ai sensi dell'art. 29 comma 5, della possibilità di autocertificare di averla fatta, a meno che non svolga particolari attività comportanti particolari rischi indicate nell'art 31 comma 6 lettere a), b), c), d) e g), fornendo comunque in essa precise indicazioni sui rischi individuati e valutati e sulle modalità adottate per la valutazione medesima, documentazione da tenere in azienda a disposizione degli organi di vigilanza nell'ambito di una loro eventuale vigilanza ispettiva.

Quindi in sintesi è la redazione del documento di autocertificazione di aver fatto la valutazione dei rischi che il legislatore consente alle aziende che occupano fino a dieci lavoratori e non anche assolutamente di non fare la valutazione dei rischi medesima che è obbligatoria per tutti ed è il perno insostituibile della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

nei luoghi di lavoro.

Per quanto riguarda, infine, la modulistica si fa presente che non esistono modelli prestampati per la compilazione dell'autocertificazione di avere effettuata la valutazione dei rischi. Una ulteriore agevolazione che il D. Lgs. n. 81/2008 ha, inoltre, previsto con l'art. 29 comma 6 e che sarà concessa alle aziende che occupano fino a 50 lavoratori, è quella che la suddetta valutazione potrà essere fatta sulla base di procedure standardizzate che dovranno essere fissate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2010.



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it